



**Comune di Camerino
Provincia di Macerata**

ORIGINALE

Registro Generale n. 218 del 24-10-2019

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio: LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

**Oggetto: ORDINANZA PER LA PULIZIA DEL VERDE PRIVATO IN AMBITO
URBANO ED EXTRAURBANO**

L'anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di ottobre, il Dr. Sandro Sborgia

PREMESSO CHE:

- Periodicamente ed in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree edificabili e non, di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno dei Centri Abitati;
- nel territorio comunale esistono terreni, aree verdi, lotti inedificati, giardini privati lasciati in completo stato di abbandono o di incuria, molti dei quali privi di recinzione, che evidenziano effettivo degrado e divenuti nel contempo ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e insetti e costituiscono anche pericolo di innesco di incendi;
- lo stato di abbandono di edifici privi di specifici accorgimenti tecnici (griglie, reti od altro dispositivo teso ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere) e di aree verdi favorisce la presenza di animali infestanti di vario genere e rende vana la derattizzazione già in atto da tempo da parte dell'amministrazione comunale;

RILEVATO che il fenomeno di degrado reca pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine della città;

CONSIDERATO CHE la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività;

DATO ATTO

- che questa Amministrazione ha avviato un'importante azione tesa alla complessiva riqualificazione, valorizzazione e promozione del suo territorio;

– che risulta necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ed il depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono situazioni generali di malcostume ed incuria;

CONSIDERATO CHE le situazioni di incuria e di degrado descritte soprattutto nell'area urbana, concorrono a rendere precarie le condizioni igienico sanitarie e di salubrit  ambientale, con conseguente complessivo danno e pericolo alla salute pubblica ed alla sicurezza in generale;

RITENUTO utile, ai fini di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle propriet  immobiliari che si trovano nelle condizioni indicate ed in abbandono con particolare riguardo a quelle poste in proximit  di aree residenziali e di civili abitazioni;

RICHIAMATO l'art. 54, commi 4 e 4 bis, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. il quale prevede che il Sindaco, in qualit  di Ufficiale di Governo, adotti provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumit  e la sicurezza urbana;

VISTO il parere favorevole circa la regolarit  tecnica e la correttezza amministrativa dell'atto, espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e dell'art. 50 dello statuto comunale dal responsabile del Settore 3^o -Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, apposto in calce al presente atto;

VISTA la legge 21.11.2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

VISTO il Titolo III del D.lgs. n. 139 del 08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;

VISTO l'art. 255 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 66 del Regolamento edilizio Comunale;

VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00;

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773

VISTI:

- il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);
- l'art.7bis del D.Lgsvo 267/2000 che stabilisce l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni regolamentari e delle ordinanze comunali;
- la Legge n. 688 del 24 novembre 1981 cos  come modificata dalla legge 125 del 24.07.08;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento   rivolto alla generalit  delle persone e che pertanto non   necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e s.m.i;

Per le motivazioni espresse in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli incolti o coltivati;
Ai proprietari di aree verdi incolte, abbandonate od aree artigianali , industriali, ecc... dismesse;
Agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;

Ai proprietari di immobili;
Ai responsabili dei cantieri edili;
Ai proprietari di aree inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;
Ai proprietari di aree verdi in genere;
Ai proprietari di lotti urbanizzati e non edificati;

Ciascuno per le rispettive competenze:

1. di tenere i terreni e le aree di cui sopra sgombri di sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque inconvenienti igienico sanitari, ed anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
2. di provvedere alla regolazione e manutenzione di siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale o che creano pericolo alla pubblica e privata incolumità, con conseguente rimozione dei residui vegetali;
3. le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, devono essere tenute pulite a carico dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi;
4. di procedere alla pulizia e manutenzione di immobili disabitati, cantieri edili, opifici e l'adozione ed installazione di specifici accorgimenti tecnici-griglie, reti od altri dispositivi idonei tesi ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere;
5. di controllare costantemente lo stato di gestione e conduzione delle aree e degli immobili oggetto della presente disposizione;
6. nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre, stabilito di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, sono vietate, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 353 del 21 novembre 2000, tutte le azioni e le attività che, anche solo potenzialmente, possono determinare l'innesco d'incendio, i proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti nelle suddette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per negligenza e/o inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

Gli interventi predetti dovranno avere inizio entro il termine massimo di 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, con avvertenza che, in caso di inosservanza e trascorso inutilmente il termine suindicato, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio nei confronti dei trasgressori, ricorrendo ove necessario all'assistenza della Forza Pubblica;

Per i trasgressori della presente Ordinanza che non diano attuazione, agli obblighi sopra riportati nonché alle suddette attività di ripristino a loro cura e spese viene applicato il regime sanzionatorio di cui all'art. 7bis del D.L.gs 267/2000 "Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00";

DEMANDA

In via prioritaria al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Camerino le attività di vigilanza e controllo ed a tutti gli altri organi di polizia per l'osservanza delle presente Ordinanza.

La presente ordinanza è altresì pubblicata sul sito internet del Comune di Camerino www.comune.camerino.mc.it, all'Albo Pretorio online per 30 giorni, nonché resa nota alla cittadinanza mediante affissione di manifesti e con altri mezzi di comunicazione.

Ai sensi dell'art 3 quarto comma e dell'art 5 terzo comma della legge 07.08.1990 n. 241 si comunica che il Responsabile del procedimento è l'arch. Maurizio Forconi del Servizio Ambiente del Comune di Camerino.

Ai sensi dell'art.2 - comma 4 - della Legge 07.08.1990 n. 241 si comunica altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. previa notifica a questa Amministrazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Camerino;
- al Comando Stazione Carabinieri di Camerino;
- Alla ASUR AV 3 - Camerino;
- Al Comando Carabinieri Forestali di Camerino;
- Al Servizio Manutenzione;
- Al Servizio Ambiente

IL SINDACO
Dr. Sandro Sborgia

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 50 dello Statuto Comunale, si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa dell'atto.

24-10-2019

IL Responsabile del Settore Territorio,
LL.PP., Manutenzione, Ambiente,
Sisma Ricostruzione Pubblica

